



Provincia di Perugia

IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 0000203/2017

Deliberazione n. 0000165 del 07.09.2017

Oggetto: Disposizioni in ordine ai procedimenti disciplinari - Modifiche ed integrazioni alla deliberazione G.P. n.419 del 2013.

RICHIAMATO l'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" nel testo modificato dal decreto 97/2016 per il quale: "L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39."

VISTO E RICHIAMATO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 nel quale è espressamente previsto, contrariamente a quanto asserito in specifici e precedenti orientamenti dell'Anac, quanto segue:

“omissis...Si evidenzia, inoltre, l'esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e

scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva. In questa ottica va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio. Per il tipo di funzioni svolte dal RPCT, improntate alla collaborazione e all'interlocuzione con gli uffici, occorre valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell'ufficio procedimenti disciplinari. Questa soluzione, peraltro, sembra ora preclusa da quanto previsto nel nuovo co. 7 dell'art. 1, l. 190/2012 secondo cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica «agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare» i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. A questo riguardo, si ritiene che la comunicazione agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare debba essere preceduta, nel rispetto del principio del contraddittorio, da un'interlocuzione formalizzata con l'interessato...omissis”

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n.184 del 05/06/2014 “Segnalazione illeciti o irregolarità. Disciplina della procedura e tutela del segnalante” nell'ambito delle quale sono definite le attività istruttorie di competenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione che si collocano temporalmente a monte dell'eventuale apertura di un procedimento disciplinare e ritenuto che, pertanto, nell'esercizio di tale funzioni ed in tali specifiche circostanze, lo stesso non possa utilmente far parte dell'UP.D.;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 419 del 23/12/2013 “Disposizioni in ordine ai procedimenti disciplinari” a norma della quale:

- 1) l'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'Ente, di cui all'art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., è individuato e configurato quale organo collegiale così composto:
 - dal Direttore Generale o, se non nominato, dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente;
 - dal Dirigente responsabile del Servizio Sviluppo Risorse Umane;
 - da un dipendente dell'Amministrazione Provinciale, dirigente o non dirigente, esperto in materie giuridiche, individuato dal Direttore Generale.
- 2) qualora la natura delle indagini investa l'esercizio di mansioni specialistiche, il presidente dell'U.P.D. può designare n. 2 componenti aggiunti, esperti o specialisti della materia, anche esterni all'Ente;
- 3) la segreteria del suddetto Ufficio è presso il Servizio Sviluppo Risorse Umane, deputato alla gestione del personale;
- 4) l'Ufficio decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- 5) qualora interessato al procedimento sia uno dei componenti ovvero un dipendente appartenente alla struttura organizzativa di uno dei due componenti, lo stesso è sostituito da altro soggetto individuato dal Direttore;
- 6) in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le competenze allo stesso attribuite ai sensi del presente atto deliberativo sono assegnate automaticamente al Segretario Generale;
- 7) in caso di assenza o impedimento degli altri componenti il Direttore Generale provvederà alla nomina dei sostituti;

RITENUTO dover adattare quanto disposto con la succitata deliberazione alla nuova organizzazione interna dell'Ente, anche con riferimento a quanto sopra riportato in merito alle competenze del R.P.C. e di dover, conseguentemente, stabilire quanto segue:

- a) l'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'Ente, di cui all'art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., è individuato e configurato quale organo collegiale così composto:
- dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente;
 - dal Dirigente responsabile del Servizio Sviluppo Risorse Umane;
 - da un dipendente dell'Amministrazione Provinciale, dirigente o non dirigente, esperto in materie giuridiche, individuato dal Segretario Generale;
- b) qualora la natura delle indagini investa l'esercizio di mansioni specialistiche, il presidente dell'U.P.D. può designare n. 2 componenti aggiunti, esperti o specialisti della materia, anche esterni all'Ente;
- c) la segreteria del suddetto Ufficio è presso il Servizio Sviluppo Risorse Umane, deputato alla gestione del personale;
- d) l'Ufficio decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- e) qualora interessato al procedimento sia uno dei componenti ovvero un dipendente appartenente alla struttura organizzativa di uno dei due componenti, lo stesso è sostituito da altro soggetto individuato dal Segretario Generale;
- f) in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale le competenze allo stesso attribuite ai sensi del presente atto deliberativo sono automaticamente assegnate al Direttore dell'Area o Settore al cui interno è ricompresa la funzione relativa alla gestione del personale;
- g) nel caso in cui le violazioni su cui si fonda un eventuale procedimento disciplinare rivestano interesse ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza le funzioni attribuite al Segretario Generale con il presente atto, tenuto conto del concomitante esercizio, da parte di quest'ultimo delle funzioni di R.P.C. di cui alla legge 190/2012, sono attribuite, per la trattazione dello specifico procedimento, al Direttore dell'Area o Settore al cui interno è ricompresa la funzione relativa alla gestione del personale;
- h) in caso di assenza o impedimento degli altri componenti il Segretario Generale provvederà alla nomina dei sostituti;

VISTO E RICHIAMATO l'art. 55-bis "Forme e termini del procedimento disciplinare" di cui al vigente D.lgs 30.3.2001 n.165, così come modificato dal decreto legislativo n.75/2017;

RITENUTO di precisare che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter del citato D.Lgs 165/2001, al sopra citato Ufficio per i procedimenti disciplinari, è attribuita la competenza per le sanzioni più gravi di quelle attribuite, dalle nuove disposizioni, alla competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente destinatario del procedimento disciplinare e, quindi, superiori al rimprovero verbale;

DATO ATTO che il comma 4 dell'art. 55 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165 stabilisce quanto segue: "Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3";

RICHIAMATO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali (Area II), del 22.02.2010 il quale stabilisce, all'art. 6, comma 2, che per l'individuazione dell'autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della

dirigenza e per le forme ed i termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le previsioni dell'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001;

DATO ATTO che nell'Ente non è stato nominato un direttore generale e che le fattispecie richiamate dall'articolo 19, comma 3, riguardano gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente;

VISTA e richiamata la circolare n.14/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla quale si evince che la formulazione della disposizione di cui al citato art.55, comma 4, del d.lgs 165/2001 è chiaramente riferita alle amministrazioni dello Stato e che l'applicazione della norma nelle altre amministrazioni necessita di un adattamento attraverso l'esercizio di poteri normativi e organizzativi tipici di ciascun ordinamento;

PRESO ATTO che nella medesima circolare n.14/2010 si suggerisce per gli enti locali l'attribuzione delle funzioni in questione in favore del segretario provinciale, opportunamente investito ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lett.d) del T.U. n.267/2000;

CHE pertanto, allo stato attuale, si ritiene potere individuare le competenze di cui al citato comma 4 dell'art. 55 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165 n capo al Segretario Generale;

RITENUTO di dover modificare le disposizioni introdotte con la sopra citata deliberazione n. 419/2013, relative alle infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente, riapprovandole nel seguente testo:

- per i fatti per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria la competenza per il procedimento disciplinare spetta al Segretario Generale;
- per i fatti per i quali sono previste sanzioni più gravi di quelle sopra indicate, fatta eccezione di quelli indicati nel successivo capoverso, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, di cui all'art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., come sopra composto e disciplinato, è attribuita la competenza sia per la fase istruttoria che per le determinazioni conclusive;
- per le sole infrazioni ascrivibili al dirigente ai sensi degli artt. 55 bis, comma 7, e 55 sexies, comma 3, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra composto e disciplinato, è attribuita la competenza per la sola fase istruttoria mentre le determinazioni conclusive sono adottate dal Segretario Generale;

RITENUTO di dover stabilire che le disposizioni di cui al presente atto si applicano anche ai procedimenti disciplinari attualmente pendenti presso l'Ente e per i quali, in quanto sospesi ai sensi delle vigenti disposizioni normative, non è ancora stata effettuata la fase istruttoria relativa all'accertamento delle fattispecie e delle eventuali relative responsabilità;

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti dell'Ente;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56" Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e s.m.i;

VISTO, in particolare, l'art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

RITENUTO, quindi, che il Presidente fa proprie le competenze della soppressa Giunta;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato con l'assistenza del Vice-Segretario Generale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Amministrativo Area Vasta ai sensi dell'art. 49, del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

- 1) di modificare le disposizioni approvate con l'atto deliberativo G.P. n. 419 del 23.12.2013, in premessa richiamato, riapprovandole nel seguente testo:
 - a) L'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'Ente, di cui all'art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., è individuato e configurato quale organo collegiale così composto:
 - dal Segretario Generale, con funzioni di Presidente;
 - dal Dirigente responsabile del Servizio Sviluppo Risorse Umane;
 - da un dipendente dell'Amministrazione Provinciale, dirigente o non dirigente, esperto in materie giuridiche, individuato dal Segretario Generale;
 - b) qualora la natura delle indagini investa l'esercizio di mansioni specialistiche, il presidente dell'U.P.D. può designare n. 2 componenti aggiunti, esperti o specialisti della materia, anche esterni all'Ente;
 - c) la segreteria del suddetto Ufficio è presso il Servizio Sviluppo Risorse Umane, deputato alla gestione del personale;
 - d) l'Ufficio decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - e) qualora interessato al procedimento sia uno dei componenti ovvero un dipendente appartenente alla struttura organizzativa di uno dei due componenti, lo stesso è sostituito da altro soggetto individuato dal Segretario Generale;
 - f) in caso di assenza o impedimento del Segretario Generale le competenze allo stesso attribuite ai sensi del presente atto deliberativo sono automaticamente assegnate al Direttore dell'Area o Settore al cui interno è ricompresa la funzione relativa alla gestione del personale;
 - g) nel caso in cui le violazioni su cui si fonda un eventuale procedimento disciplinare rivestano interesse ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le funzioni attribuite al Segretario Generale con il presente atto, tenuto conto del concomitante esercizio, da parte di quest'ultimo delle funzioni di R.P.C. di cui al comma 7 della legge 190/2012, sono attribuite, per la trattazione dello specifico procedimento, al Direttore dell'Area o Settore al cui interno è ricompresa la funzione relativa alla gestione del personale;
 - h) in caso di assenza o impedimento degli altri componenti il Segretario Generale provvederà alla nomina dei sostituti;

- 2) di modificare le disposizioni introdotte con l'atto deliberativo G.P. n. 419/2013, in premessa richiamato, relative alle infrazioni ascrivibili al dirigente, riapprovandole nel seguente testo:
- per i fatti per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria la competenza per il procedimento disciplinare spetta al Segretario Generale;
 - per i fatti per i quali sono previste sanzioni più gravi di quelle pecuniarie, fatta eccezione di quelli indicati nel successivo capoverso, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, di cui all'art. 55-bis, comma 4, del D. Lgs 165/2001 e s.m.i., come sopra composto e disciplinato al punto n. 1 del dispositivo del presente atto, è attribuita la competenza sia per la fase istruttoria che per le determinazioni conclusive;
 - per le sole infrazioni ascrivibili al dirigente ai sensi degli artt. 55 bis, comma 7, e 55 sexies, comma 3, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra composto e disciplinato al punto n. 1 del dispositivo del presente atto, è attribuita la competenza per la sola fase istruttoria mentre le determinazioni conclusive sono adottate dal Segretario Generale;
- 3) di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto si applicano anche ai procedimenti disciplinari attualmente pendenti presso l'Ente e per i quali, in quanto sospesi ai sensi delle vigenti disposizioni normative, non è ancora stata effettuata la fase istruttoria relativa all'accertamento delle fattispecie e delle eventuali relative responsabilità;
- 4) di dare atto che la dott.ssa Patrizia Rossi è responsabile del presente procedimento amministrativo.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".

IL PRESIDENTE: MISMETTI NANDO

IL VICESEGRETARIO GENERALE: MONTAGANO DANILO